

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 253

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2001

—————

Norme per lo sviluppo della sperimentazione e dell'utilizzo
delle attività e terapie assistite con animali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende promuovere e sviluppare la sperimentazione e l'utilizzazione di animali da compagnia nel trattamento di disagi o patologie anche sociali e relazionali dell'uomo.

Le attività e le terapie assistite con animali si basano sulla presenza degli stessi accanto agli uomini come agenti o catalizzatori per stimolare cambiamenti nella persona con difficoltà e disagi e consistono nell'utilizzo sistematico, da parte di persona specializzata, degli animali a fini terapeutici per promuovere, ristabilire e mantenere il benessere psicofisico delle persone.

La presenza degli animali accanto all'uomo può essere considerata una salutare abitudine che consente di migliorare situazioni di *stress*, stati di frustrazione o crisi di umori. Il contatto, il rapporto con gli animali si è rivelato efficace nella modifica degli stati affettivi, nel miglioramento delle funzioni cognitive e dell'interazione sociale, con effetti positivi sul comportamento sia a livello neuropsicologico che psicosociale.

Dal punto di vista terapeutico gli animali possono avere effetti benefici su individui che necessitano di riabilitazione psichica, poichè consente di evitare gli effetti della cronicità.

L'utilizzo di animali ha dunque una valenza terapeutica significativa non solo nelle aree dell'*handicap* psicofisico, ma in altre aree molto importanti come i ritardi psico-intellettivi, le difficoltà di apprendimento, della terza età, della tossicodipendenza, perchè la

presenza degli animali stimola la fantasia, coinvolge la sfera cognitiva, favorisce i rapporti tra soggetti, crea un clima sereno che genera un miglioramento della capacità espressiva e una migliore canalizzazione dell'aggressività.

L'obiettivo del disegno di legge è quello di riconoscere l'utilità, in campo sociale, e la validità come metodo di cura (in sinergia con rimedi specifici) delle attività e terapie con animali considerato che sia la letteratura scientifica in materia che esperienze fin'ora condotte hanno dato risultati tangibili; a tale scopo, nell'articolo 1 del disegno di legge si individuano le finalità da raggiungere attraverso le attività e le terapie con animali di cui si dà la definizione all'articolo 2.

Si prevede inoltre dall'articolo 3 la costituzione di una Commissione nazionale, composta da esperti delle diverse branche interessate, che provveda a: definire i criteri, le condizioni, i requisiti in base ai quali le esperienze di attività assistite con animali (AAA) e di terapie assistite con animali (TAA) realizzate possano essere ammesse a valutazione e trarre da tali progetti indicazioni per la individuazione di procedure *standard*; individuare figure professionali specifiche; predisporre apposito regolamento per la disciplina di ogni altro aspetto riguardante le AAA e le TAA ai fini del riconoscimento ufficiale di esse.

L'articolo 4, infine, concerne la copertura dell'onere di spesa previsto, pari a lire 5 miliardi per gli anni 2001 e 2002.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge definisce le attività e le terapie assistite con animali, ne individua obiettivi ed ambiti di applicazione in contesti sanitari e non, ne riconosce l'utilità in campo sociale e la validità come possibile metodo di cura in sinergia con altri rimedi specifici; promuove e sviluppa la sperimentazione e l'utilizzazione dei programmi che prevedono il coinvolgimento di animali da compagnia nel trattamento di patologie o disagi anche sociali e relazionali dell'uomo.

Art. 2.

(Definizione delle attività e delle terapie assistite con gli animali)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per attività assistite con animali (AAA), gli interventi di tipo educativo, ricreativo o terapeutico, aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati, da professionisti o volontari opportunamente formati, in ambienti tra quelli indicati al comma 2 e con l'impiego di animali con caratteristiche predefinite;

b) per terapie assistite con animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenza di determinate patologie e malesseri emozionali e psicologici, praticati esclusivamente da professionisti con competenza ed esperienza specifiche e con l'ausilio di animali all'uopo educati o addestrati, nell'ambito di sedute te-

rapeutiche, individuali o di gruppo, di volta in volta documentate e valutate.

2. Le AAA e le TAA possono essere praticate in ambito sanitario e non, presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti, o altre strutture idonee.

Art. 3.

(Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite con animali)

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite con animali, costituita da esperti delle diverse branche interessate (medicina, medicina veterinaria, psicologia, sociologia e tutela sociale, zooantropologia, etologia o altre professionalità in possesso di competenza ed esperienza maturata nel campo delle AAA e TAA) che, anche sulla base delle risultanze della letteratura scientifica internazionale in materia e delle esperienze finora condotte, provvedono a:

a) definire i criteri, le condizioni, ed i requisiti minimi in base ai quali le esperienze di AAA e TAA realizzate possono essere ammesse a valutazione;

b) trarre dai progetti ammessi a valutazione le indicazioni metodologiche per la definizione delle procedure *standard* e dei protocolli di progettazione, realizzazione e valutazione dei programmi di AAA e TAA;

c) individuare le figure professionali specifiche necessarie nell'ambito dei gruppi di lavoro di AAA e TAA, nonchè i requisiti minimi di preparazione e formazione necessari.

Art. 4.

(Oneri finanziari)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 2001-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

